

Protocollo d'intesa

TRA

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, in persona dell'Amministratore Delegato Fabrizio Palermo ("**CDP**");

E

Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede legale in Roma, Viale di Trastevere, 76/A, codice fiscale 96446770586, in persona del Ministro Prof. Gaetano Manfredi ("**MUR**");

CDP e MUR, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**",

PREMESSO CHE

- a. CDP è l'Istituto Nazionale di Promozione che opera a sostegno della crescita del Paese finanziando gli investimenti pubblici, promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture e supportando le imprese italiane. Nell'ambito del Piano industriale 2019-2021, CDP ha posto tra i suoi obiettivi quello di favorire l'innovazione e il progresso tecnologico attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, anche al fine di favorire l'aumento della produttività delle imprese. Del pari, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, CDP si è impegnata a ricercare soluzioni innovative per promuovere (i) l'occupazione e la crescita economica sostenibile; (ii) lo sviluppo delle infrastrutture; (iii) la lotta ai cambiamenti climatici; e (iv) il rispetto dell'ecosistema ambientale, anche attraverso l'evoluzione del settore primario;
- b. MUR è il Ministero a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di (i) istruzione universitaria (ii) ricerca scientifica e tecnologica e (iii) e alta formazione artistica, musicale e coreutica;

- c. il settore agroalimentare rappresenta un pilastro e un'eccellenza dell'economia italiana, in quanto contribuisce al 12% del PIL italiano con oltre 1,3 milioni di addetti e genera oltre 45 miliardi di euro di esportazioni nel mondo. La filiera italiana è prima in Europa per qualità di produzione, con investimenti in ricerca e sviluppo in crescita e un mercato del *venture capital* in continua evoluzione. L'Italia, inoltre, è il quarto Paese europeo per numero di brevetti nella "Chimica degli alimenti", con un trend in crescita (nel 2018 è stato registrato un aumento del + 109% nel numero di brevetti rispetto al 2016);
- d. tuttavia, il settore agroalimentare presenta alcune criticità legate alla ridotta dimensione delle aziende, alla scarsa attrattività, al basso contenuto innovativo, agli scarsi investimenti in tecnologie all'avanguardia e al contenuto dimensionamento dei centri di ricerca italiani rispetto agli *standard* internazionali. È necessario, pertanto, un aumento degli investimenti finalizzati a superare il suddetto divario, utilizzando quale parametro di riferimento i migliori centri di eccellenza internazionali nel settore, tra cui, a titolo esemplificativo, il *Weizmann Institute* di Tel Aviv e il centro *Agro Paris Tech*. Ciò anche considerato che tali criticità incidono negativamente sulla relativa competitività del settore, soprattutto in considerazione dei cambiamenti in atto, primo fra tutti l'evoluzione della domanda, sempre più attenta alla qualità dei prodotti, all'impatto sull'ambiente e ai cambiamenti climatici;
- e. inoltre, la recente crisi socioeconomica generata dall'emergenza COVID-19 potrebbe ulteriormente accentuare le criticità già presenti nel settore agroalimentare, con conseguente necessità di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo che favoriscano l'innovazione della filiera e migliorino al contempo la qualità della stessa. L'emergenza sanitaria ha altresì imposto ulteriori cambiamenti nel *modus operandi* delle aziende agroalimentari legati, tra l'altro, alla necessità di preparare le *supply chain* a possibili *shock* sanitari e geo-politici, alla necessità di migliorare l'utilizzo delle tecnologie adottate, alla nascita di nuove forme di distribuzione (*e.g. door delivery*), a nuovi standard di sicurezza e a nuove attitudini dei consumatori;
- f. in questo contesto, le Parti ritengono essenziale collaborare al fine di supportare la crescita e lo sviluppo, anche occupazionale, del settore agroalimentare, individuando i migliori strumenti e modalità per consentire a tale settore di superare l'emergenza, innovarsi e adeguarsi ai cambiamenti strutturali del mercato. A tal fine, le Parti ritengono utile promuovere e realizzare sinergie tra aziende, università, centri di ricerca, start-up e investitori affinché lavorino congiuntamente alla ricerca e all'accelerazione, anche attraverso investimenti di tipo c.d. "*venture capital*";

- g. inoltre, CDP ha inserito nel Piano Industriale 2019-2021 l'obiettivo di recuperare il ritardo di sviluppo economico del Paese, legato, tra l'altro, alla riduzione dello stock di investimenti. In particolare, a supporto del Mezzogiorno, CDP si è fatta promotrice di iniziative volte a stimolare l'aumento di investimenti nell'area, con particolare focus sui principali settori del suo tessuto produttivo, tra cui la filiera agroalimentare. In questo comparto, CDP ha identificato Napoli quale primario hub di investimento, essendo, tra l'altro, la prima provincia italiana per numero di aziende dell'industria alimentare e rilevante centro innovativo, con la presenza di molteplici siti di ricerca e innovazione;
- h. CDP e MUR, alla luce di quanto sopra, sono interessate ad avviare una collaborazione per creare un *"Polo Agri-tech di Ricerca e Venture Capital"* (**"Polo"**), con sede a Napoli, anche al fine di stimolare l'impiego congiunto di capitali privati e pubblici;
- i. le Parti intendono sviluppare il Polo come un'eccellenza a livello internazionale in riferimento agli ambiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'agricoltura sostenibile, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'evoluzione e dell'innovazione tecnologica nel settore agroalimentare. Il Polo opererà con meccanismi di funzionamento equivalenti alle migliori realtà mondiali – in Italia rappresentate da centri come lo *Human Technopole* e l'Istituto Italiano di Tecnologia – sfruttando il reclutamento di personale e competenze dall'estero e operando in sinergia con aziende nazionali e non;
- j. con il presente protocollo d'intesa non vincolante (**"Protocollo"**), le Parti intendono disciplinare le linee guida della predetta collaborazione, restando inteso che (i) le Parti possono provvedere alla realizzazione degli scopi di cui al presente Protocollo direttamente o tramite società, enti o fondi di investimento dalle medesime controllati, partecipati e/o comunque alle medesime collegati; e che (ii) eventuali effetti vincolanti per la realizzazione di qualsivoglia iniziativa o progetto connessi al presente Protocollo potranno sorgere solo a seguito di specifici accordi da negoziarsi e sottoscrivere tra le Parti (**"Accordi Attuativi"**) e che, come meglio specificato al successivo art. 8.1, saranno subordinati tra l'altro (i) allo svolgimento delle opportune istruttorie interne; e (ii) all'approvazione dei competenti organi deliberanti di ciascuna delle Parti.

**Tutto ciò premesso,
che costituisce parte integrante del presente Protocollo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

1. Oggetto del Protocollo

- 1.1. Con il presente Protocollo le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata all'ideazione, allo sviluppo e alla successiva realizzazione del Polo con lo scopo di (i) sostenere lo sviluppo e l'innovazione del settore agroalimentare italiano; (ii) supportare le aziende nel processo di adattamento ai nuovi *trend* di mercato, anche in un'ottica di sistema Paese; (iii) offrire servizi alle PMI italiane e fungere da centro di aggregazione delle stesse per facilitarne l'accesso a soluzioni scientifiche e di ricerca e, in ultima istanza, per aumentarne la competitività a livello nazionale e internazionale; nonché (iv) consentire al settore agroalimentare italiano di superare non solo le tradizionali criticità che lo caratterizzano, ma anche quelle causate dall'emergenza sanitaria COVID-19 ("**Iniziativa**");
- 1.2. è comune interesse delle Parti che il Polo focalizzi la propria attività principalmente su due macro-settori e, in particolare (i) da un lato, l'agricoltura sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e le *disruption* tecnologiche, sanitarie e socioeconomiche; e (ii) dall'altro, l'evoluzione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi per la valorizzazione del settore agroalimentare.

2. Attività e contributi delle Parti

- 2.1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, le Parti apporteranno le rispettive competenze e regoleranno la collaborazione nell'ambito dell'Iniziativa secondo i termini e le condizioni che saranno individuati di comune intesa negli Accordi Attuativi. In particolare:
- i) MUR provvederà a supportare l'aggregazione dei centri di ricerca nazionali e l'identificazione di possibili fonti di finanziamento, focalizzate principalmente sulla realizzazione dell'infrastruttura, sulle attività di ricerca di base ed applicata e sulla formazione nei settori inerenti all'Iniziativa;
 - ii) CDP provvederà:
 - a svolgere le attività di *project management* dell'Iniziativa, anche mediante aggregazione dei diversi *stakeholder* (es. acceleratori e ricercatori);
 - a individuare il sito di lavoro e l'ipotesi di progetto del Polo, che dovrà essere espressamente approvato dal MUR;

- a identificare, più in particolare, modalità di funzionamento e di finanziamento delle attività di trasferimento tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo di *venture capital* negli ambiti di operatività del Polo. A titolo esemplificativo, sono ricomprese le attività di c.d. “*scouting*”, “*incubation*”, e “*acceleration*”, con l’obiettivo di trasferire parte della ricerca in attività di impresa, [fatto salvo il diritto per gli investitori finanziari di selezionare le proprietà intellettuali sulle quali investire];

2.2. le Parti provvederanno, sulla base di quanto definito negli eventuali Accordi Attuativi, inoltre:

- a valutare l’eventuale coinvolgimento, anche a fini di consultazione, di soggetti terzi specializzati in settori e in ambiti di ricerca potenzialmente affini a quelli di cui al presente Protocollo. In particolare, le Parti valuteranno di consultare il Ministero dell’economia e delle finanze (“**MEF**”), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (“**MIPAAF**”), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministero della salute, e altri potenziali partner, investitori e terze parti;
- a definire, di comune accordo, le modalità di selezione e coinvolgimento di aziende private operanti nel settore *Agri-tech*, anche al fine di valutare l’impatto della strategia adottata nell’ambito dell’Iniziativa e la possibilità di avviare forme di collaborazione e/o di contribuzione;
- ad avviare un dialogo con gli *stakeholder*, ivi inclusi gli enti pubblici locali, le istituzioni nazionali, europee e internazionali e gli operatori del settore di riferimento, anche al fine di facilitare lo sviluppo dell’Iniziativa;
- a coinvolgere, ove possibile e previa consultazione tra le Parti, le migliori università negli ambiti definiti dal piano scientifico, nonché altri Poli o enti a vario titolo rilevanti;
- a definire la struttura del Polo e a predisporre la documentazione propedeutica alla realizzazione del medesimo, con particolare riferimento:
 - o al modello di funzionamento e al modello operativo;
 - o alla *governance*;
 - o al piano economico-finanziario;
 - o al piano di ricerca, ivi inclusa la ricerca delle personalità da coinvolgere;
 - o alle procedure per la regolamentazione delle attività del Polo;
 - o agli adempimenti, anche legislativi, necessari alla costituzione e alla definizione delle attività del Polo;

- 2.3. con riferimento alle attività di cui al comma precedente, subordinatamente alla sottoscrizione degli eventuali Accordi Attuativi, le Parti potranno provvedere (i) alla predisposizione del modello operativo, del modello di *governance* e del piano economico-finanziario; (ii) alla redazione, a valle delle consultazioni con gli attori di cui al punto 2.2., di un documento esecutivo in vista della presentazione della legge di bilancio 2021; e (iii) alla predisposizione della documentazione, anche legale, finalizzata ad ottenere i necessari stanziamenti nell'ambito della legge di bilancio 2021;
- 2.4. è interesse delle Parti, infine, promuovere e svolgere, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla diffusione di una cultura del rispetto dell'ecosistema ambientale e, conseguentemente, alla promozione di modelli di crescita e di sviluppo sostenibili nel settore primario.

3. Comitato di Indirizzo e Cabina di Regia

3.1. Le Parti concordano di costituire un comitato di indirizzo ("**Comitato di Indirizzo**") per:

- approvare le scelte strategiche nei settori inerenti all'iniziativa, su proposta della Cabina di Regia (cfr. 3.4);
- assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Protocollo;
- definire e individuare, con cadenza bisettimanale, le attività necessarie alla realizzazione delle iniziative nonché eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

3.2. Il Comitato di Indirizzo è formato da 7 componenti, nominati con atto del MUR, così designati entro dieci giorni dalla firma del presente protocollo dalle parti:

- 3 designati da CDP, di cui 2 saranno anche componenti della Cabina di Regia di cui al punto 3.4;
- 3 designati dal MUR, di cui 2 saranno anche componenti della Cabina di Regia di cui al punto 3.4;
- 1 con specifiche funzioni di coordinamento del Comitato di Indirizzo, individuato d'intesa tra le Parti;

La composizione del Comitato può essere integrata con 1 rappresentante indicato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ("MIPAAF") e con 1 rappresentante indicato dal Ministro per il sud e la coesione territoriale.

3.3. Il Comitato di Indirizzo potrà costituire gruppi di lavoro, se ritenuti utili dalle Parti a perseguire le finalità dell'Iniziativa.

3.4. Le Parti concordano altresì di costituire una Cabina di Regia (“**Cabina di Regia**”), composta da 4 membri del Comitato d’Indirizzo (2 membri nominati dal MUR e 2 da CDP, cfr. punto 3.2). I componenti della Cabina di Regia saranno nominati precedentemente agli altri membri del Comitato di Indirizzo. La Cabina di Regia avrà il ruolo di:

- assicurare lo svolgimento e il monitoraggio delle attività manageriali, tecnico-amministrative ed operative finalizzate all’implementazione del progetto;
- prendere le decisioni strategiche e manageriali in materia di afferenza dell’iniziativa, da sottoporre alla delibera del Comitato d’Indirizzo;
- assicurare lo sviluppo e del piano economico-finanziario previsto per l’Iniziativa;
- nominare il gruppo di esperti che sarà preposto alla redazione del piano operativo dell’Iniziativa;
- nominare il *Search Committee* che, a sua volta, ha il compito di selezionare il Direttore del Polo;
- sottoporre al Comitato di Indirizzo proposte in merito alle decisioni strategiche.

4. Durata del Protocollo

- 4.1. Il presente Protocollo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla data di sottoscrizione degli eventuali Accordi Attuativi e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2021. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche potranno essere concordate per iscritto dalle Parti;
- 4.2. ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualsiasi motivo mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC da inviarsi all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni;
- 4.3. in caso di cessazione anticipata del presente Protocollo, per qualsivoglia ragione, le previsioni di cui all’articolo 7 in materia di riservatezza, rimarranno valide ed efficaci tra le Parti ai sensi di quanto ivi previsto;
- 4.4. la cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità, corrispettivo o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore dell’altra Parte.

5. Costi

5.1. I costi relativi agli eventuali Accordi Attuativi nonché al presente Protocollo saranno a esclusivo carico di CDP, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti. Eventuali Accordi Attuativi disciplineranno altresì forme di contribuzione alle precedenti attività di *project management* sostenute da CDP al fine di realizzare l'Iniziativa.

6. Proprietà Intellettuale e Industriale

6.1. Ai fini del presente articolo, per "Background" si intendono le invenzioni (brevettate o non brevettate), i dati, le pubblicazioni, i risultati scientifici, il *know-how*, i modelli, i disegni, le conoscenze, i brevetti, i marchi, il *copyright*, i segreti commerciali e tecnologici e qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale, rilevanti ai fini dell'Iniziativa oggetto del presente Protocollo, di titolarità o nella disponibilità di una Parte in data antecedente alla data di efficacia del presente Protocollo o indipendentemente acquisite o sviluppate da una Parte al di fuori del presente Protocollo e senza l'utilizzo del Background dell'altra Parte;

6.2. il Background di proprietà o in disponibilità di una Parte rimarrà di proprietà e/o nella disponibilità di tale Parte, ferma restando la possibilità di mettere a disposizione dell'altra Parte tale Background nell'ambito e ai fini del buon esito dell'Iniziativa tramite Accordi Attuativi sulla proprietà industriale e intellettuale;

6.3. le Parti concordano, quindi, che la regolazione della proprietà intellettuale o industriale dei risultati scaturiti dalla collaborazione dovrà essere regolata caso per caso negli specifici Accordi Attuativi, rimandando a questi ultimi ogni questione in ordine alla titolarità dei diritti che dovessero sorgere in ragione del presente Protocollo, anche in considerazione degli eventuali accordi sottoscritti con terzi in data antecedente alla sottoscrizione del Protocollo o dei futuri accordi. Fatto salvo quanto precede e quanto successivamente previsto all'Articolo 7 in materia di riservatezza, anche ai fini di un'eventuale procedura di deposito di domande di brevetto o di altra privativa, qualsivoglia attività di progetto, studio e realizzazione di prototipi nonché il mero scambio di Informazioni Riservate (come di seguito definite) tra le Parti, e secondo il presente Protocollo, ovvero di informazioni e dati tecnici anche brevettabili, hanno carattere e natura esclusivamente sperimentale e non costituiscono in alcun modo atto di divulgazione dell'invenzione o di sfruttamento della stessa e non potranno pertanto essere d'ostacolo alla procedura di brevettazione della Parte che l'abbia condivisa;

6.4. ciascuna Parte non può in alcun caso utilizzare il nome, il marchio, i segni distintivi o altro diritto di proprietà intellettuale dell'altra Parte, senza un previo consenso scritto di quest'ultima;

6.5. il presente Protocollo non concede il diritto di utilizzare o remunerare materiali appartenenti o creati dall'altra Parte.

7. Riservatezza

7.1. Ciascuna Parte si impegna a tenere riservate e a non rivelare a terzi diversi dai Destinatari Ammessi, come di seguito definiti, salvo consenso scritto della Parte titolare di tali informazioni:

- (i) i termini e condizioni contenuti nel presente Protocollo;
- (ii) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura, inclusi a mero titolo esemplificativo i dati commerciali, finanziari, legali, amministrativi, scientifici, tecnici, tecnologici, termini e condizioni contrattuali, riconducibili direttamente o indirettamente all'Iniziativa, scambiati tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che tali informazioni siano espressamente definite o contrassegnate (o meno) come riservate o confidenziali;
- (iii) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.

7.2. non sono considerate informazioni riservate, le informazioni:

- (i) preventivamente qualificate in maniera espressa come "non riservate" tra le Parti;
- (ii) di dominio pubblico o comunque che la Parte ricevente può dimostrare fossero già a conoscenza della Parte medesima (o società del Gruppo) in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente Protocollo;
- (iii) conosciute dalla Parte ricevente, in quanto disponibili al pubblico ovvero ricevute legittimamente da terzi senza violazione di obblighi di riservatezza.

7.3. le informazioni riservate rimarranno di esclusiva proprietà e/o disponibilità della Parte che le ha rese disponibili;

7.4. ciascuna Parte potrà divulgare le informazioni riservate ai propri amministratori, membri degli organi di controllo (interni ed esterni), azionisti, dipendenti e consulenti che ne abbiano necessità, nonché ai soggetti riferibili a ciascuna Parte, eventualmente coinvolti nell'Iniziativa, e rispettivi amministratori, membri degli organi interni e dipendenti coinvolti (i "**Destinatari Ammessi**");

- 7.5. resta inteso che gli amministratori, i membri degli organi interni e i dipendenti delle Parti e delle società controllate eventualmente coinvolte nell'Iniziativa si considerano già tenuti alla riservatezza in virtù del rapporto intercorrente con la relativa Parte; pertanto, è sufficiente, affinché possano avere accesso alle informazioni riservate, che siano stati informati degli obblighi di confidenzialità di cui al presente Protocollo;
- 7.6. ciascuna Parte potrà altresì divulgare le informazioni riservate nei casi in cui la divulgazione delle informazioni riservate sia dovuta da tale Parte a seguito di provvedimento o richiesta da parte di un'autorità competente, ai sensi della legge o regolamenti applicabili o da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria che abbiano effetti vincolanti su tale Parte e purché la divulgazione avvenga nella misura strettamente necessaria a soddisfare tale provvedimento/richiesta vincolanti e con tempestiva informativa all'altra Parte, ove legalmente possibile;
- 7.7. nessuna delle Parti divulgherà alcun comunicato stampa o pubblicherà altrimenti alcuna dichiarazione pubblica in merito al presente Protocollo e alle attività contemplate nel presente Protocollo, senza averlo preventivamente concordato per iscritto con l'altra Parte, a meno che tale comunicazione, comunicato stampa o dichiarazione pubblica non siano richiesti dalla legge o da un'Autorità competente legittimamente autorizzata a richiedere tale divulgazione, dandone previa e tempestiva notizia all'altra Parte, ove legalmente possibile;
- 7.8. le Parti si danno reciprocamente atto che le attività sopra descritte saranno svolte nel rispetto della normativa a ciascuna di esse applicabile, ivi inclusa quella relativa al trattamento delle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate (c.d. informazioni rilevanti e informazioni privilegiate) di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**"), alle disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58 ("**TUF**") e al Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti Consob**"), nonché tenendo conto degli orientamenti emanati in materia dalla *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**") e dalla Consob e, in particolare, delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate ("**Linee Guida Consob**");
- 7.9. le Parti si danno reciprocamente atto che nell'applicazione della normativa sopra indicata, ciascuna di esse rispetterà le proprie procedure in materia di volta in volta vigenti e che saranno rese disponibili su richiesta di ciascuna Parte;
- 7.10. gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi ed efficaci per un periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione di efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo, ferma restando la possibilità per le Parti di sottoscrivere ulteriori accordi di riservatezza, ove ritenuto necessario.

8. Natura del Protocollo

8.1. Salvo quanto stabilito al successivo Articolo 8.2, le Parti si danno atto che il presente Protocollo non ha natura vincolante e che, pertanto non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte dall'altra Parte, ai sensi del presente Protocollo, restando inteso che:

- l'assunzione di qualsiasi impegno od obbligo di ciascuna Parte ovvero la definizione delle specifiche attività di competenza che potranno essere intraprese dalle Parti in attuazione del presente Protocollo dovranno essere regolate, se del caso – e quindi subordinate al positivo raggiungimento di – dagli Accordi Attuativi. Ciascuna Parte assumerà ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione dell'Iniziativa;
- l'attuazione del Protocollo e la realizzazione dell'Iniziativa saranno soggette, tra l'altro, al soddisfacente completamento delle analisi di conformità con la normativa applicabile e con i regolamenti e *policy* interne di ciascuna Parte, e delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di ciascuna Parte, nonché all'approvazione dei competenti organi deliberanti di ciascuna Parte;
- in nessun caso, in forza del presente Protocollo, sarà riconosciuto a una Parte il potere di rappresentanza dell'altra Parte;
- con il presente Protocollo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, *joint venture* societaria o consorzio;
- la sottoscrizione del Protocollo non determina l'insorgere di alcun diritto di esclusiva.

8.2. a eccezione degli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14, tutte le previsioni del presente Protocollo si intendono non vincolanti tra le Parti.

9. Limitazione di responsabilità

9.1. Ciascuna Parte assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni e, pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi perdita, costo, indennizzo, onere, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione, alla mancata attuazione, al recesso o alla risoluzione del presente Protocollo.

10. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o e-mail, ai seguenti indirizzi:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Att.: dott. Luca d'Agnese – Direttore CDP Energia e Digitale

e-mail: luca.dagnese@cdp.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

Att.: dott. Vincenzo Di Felice – Direttore generale, Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

e-mail: dgric.segreteria@miur.it

11. Responsabilità amministrativa e obblighi in materia di Anticorruzione

11.1. Ciascuna delle Parti dichiara di aver adottato e di attuare:

- i) con riferimento a CDP, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- ii) con riferimento al MUR, il Codice disciplinare e di condotta del MIUR in conformità dell'art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013;

11.2. le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli impegni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e darà diritto a ciascuna delle Parti non inadempiente di risolvere il presente Protocollo nei confronti della Parte inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ;

11.3. le Parti si impegnano sin d'ora a formulare, negli eventuali Accordi Attuativi che verranno sottoscritti con riferimento a quanto oggetto del presente Protocollo, previsioni Anticorruzione adeguate alle attività disciplinate dagli stessi e agli stessi applicabili.

12. Data protection

- 12.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, di seguito "GDPR"), ciascuna per quanto di competenza. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo e a tale fine si impegnano a: i) limitare il trattamento dei dati personali alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal GDPR e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile;
- 12.2. le Parti, inoltre, si impegnano sin da ora ad operare nel rispetto del GDPR anche nel caso di sottoscrizione di eventuali Accordi Attuativi, ferma restando la necessità di rivalutare, sulla base dei dati eventualmente trattati, i reciproci ruoli e responsabilità.

13. Miscellanea

- 13.1. Il presente Protocollo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'Iniziativa e supera ogni eventuale pregressa intesa in relazione all'Iniziativa, senza pregiudizio per gli impegni già assunti dalle Parti in altri accordi vincolanti in settori affini;
- 13.2. qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti;
- 13.3. le Parti espressamente riconoscono che nessuna delle stesse avrà la facoltà di cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;
- 13.4. il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso e in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

14. Foro competente – Legge applicabile

- 14.1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana;

14.2. per ogni controversia connessa con, o comunque derivante dal, presente Protocollo, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, tale eventuali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Nome: Gaetano Manfredi

Carica: Ministro dell'Università e della Ricerca

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: Fabrizio Palermo

Carica: Amministratore Delegato

Luogo e data: Roma, 13 novembre 2020